



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI IN MODALITÀ
TELEMATICA

Sommario

ART. 1 OGGETTO.....	2
ART. 2 PRINCIPI E CRITERI	2
ART. 3 REQUISITI TECNICI	2
ART. 4 CONVOCAZIONE	3
ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	3
ART. 6 ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE	3
ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE	4
ART. 8 SEDUTE IN FORMA MISTA	4
ART. 9 REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
ART. 10 VOTAZIONI.....	5
ART. 11 VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO	5
ART. 12 VERBALI.....	5
ART. 13 SEDUTE DELLA GIUNTA, DELLE COMMISSIONI E CAPIGRUPPO	6
ART. 14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	6
ART. 15 NORME FINALI	6

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 30.04.2022

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio che si tengono mediante videoconferenza da remoto, su decisione del Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo, ove costituita.
2. Il medesimo regolamento, si applica anche alle sedute delle Commissioni consiliari, della conferenza dei Capigruppo e delle riunioni della Giunta, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

ART. 2 PRINCIPI E CRITERI

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione delle sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Per tale motivo, la seduta del Consiglio sarà sempre riprodotta nella sala di videoconferenza del Comune, in luogo e modalità accessibili al pubblico. Sono sempre riservate le riunioni della Giunta, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni, secondo quanto indicato all'articolo 13. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse, nonché quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri e/o componenti dell'organo istituzionale contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

ART. 3 REQUISITI TECNICI

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
 - d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
 - e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli componenti;
 - f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
 - g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio;
 - h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;

- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei files dei lavori.
2. La piattaforma deve garantire che il Segretario abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

ART. 4 CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni Consigliere o componente dell'organo istituzionale. Allo stesso modo è informato il Segretario e eventualmente il vice Segretario.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene; la documentazione può essere inviata in tempo utile all'indirizzo di posta elettronica o resa disponibile sugli spazi disponibili della piattaforma, ad accesso riservato per ciascun componente, al quale sono previamente rese noti le modalità per accedervi.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.

ART. 5 PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel successivo art. 14 comma 3.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

ART. 6 ACCERTAMENTO DEL NUMERO LEGALE

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri o dei componenti dell'organo istituzionale e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri/componenti dell'organo istituzionale presenti in aula che quelli collegati da remoto.

4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

ART. 7 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

1. Durante le sedute del Consiglio in videoconferenza, i lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente secondo le prescrizioni del Regolamento di funzionamento del Consiglio. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.

2. Nel caso di problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento, il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino ad un massimo di 30 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici.

3. Nel caso di problemi tecnici che causano il venir meno, anche nel corso della seduta, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza, la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento di funzionamento del Consiglio.

4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

5. Ciascun atto che debba essere posto all'esame dell'organo istituzionale in corso di seduta e che non sia sottoposto a preventiva iscrizione all'ordine del giorno, è depositato, in formato non modificabile, mediante immediato invio telematico o allegazione negli appositi spazi disponibili (cartelle) sulla piattaforma informatica.

6. Qualora la seduta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta nel luogo ove si trova il Presidente della riunione.

ART. 8 SEDUTE IN FORMA MISTA

1. Le sedute del Consiglio e degli altri organi istituzionali possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.

2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i componenti presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'assemblea.

ART. 9 REGOLAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate. Per quanto riguarda il numero dei Consiglieri che chiedono di intervenire e la durata dei rispettivi interventi, ed eventuale diritto di replica, si osservano le modalità del Regolamento di funzionamento del Consiglio.

2. I Consiglieri o i componenti dell'organo istituzionale ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono, che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

3. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.

ART. 10 VOTAZIONI

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.

2. Il voto è espresso:

a) per chiamata nominale da parte del Segretario, attivando il Consigliere e/o componente dell'organo istituzionale, la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;

b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;

c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei componenti votanti e l'espressione del voto.

3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:

- accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;

- aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;

- proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.

4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:

a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i componenti collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;

b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'organo istituzionale.

ART. 11 VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in forma tale da rendere non riconducibile il voto al componente che lo ha espresso.

2. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

ART. 12 VERBALI

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.

2. Il verbale contiene inoltre:

- la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. L'eventuale registrazione della seduta non sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti e sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

ART. 13 SEDUTE DELLA GIUNTA, DELLE COMMISSIONI E CAPIGRUPPO

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Il Presidente della Commissione consiliare o della Conferenza dei Capigruppo può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

ART. 14 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio, della Giunta e degli altri organi istituzionali, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio o dell'organo istituzionale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

ART. 15 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto, al Regolamento di funzionamento del Consiglio e agli altri atti organizzativi adottati dall'Ente.